



GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 08/04/20

DELIBERAZIONE N. 2020/G/00106 (PROPOSTA N. 2020/00150)

Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di entrate tributarie e canoni a causa della emergenza da COVID-19: allineamento delle scadenze e disposizioni sul COSAP.

La seduta ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno 8 del mese di aprile alle ore 09:20 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: Il Segretario generale - Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Cristina GIACHI	Vice Sindaco
Stefano GIORGETTI	Assessore
Alessandro MARTINI	Assessore
Alessia BETTINI	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Cecilia DEL RE	Assessore
Andrea VANNUCCI	Assessore
Tommaso SACCHI	Assessore
Cosimo GUCCIONE	Assessore

LA GIUNTA

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020/2022 ed allegati di legge;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di pandemia;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- DL 23 febbraio 2020, n° 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DL 2 marzo 2020, n° 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19";
- DPCM 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DL 17 marzo 2020, n° 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n° 76 del 22/03/2020);
- DL 25 marzo 2020, n°19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 01 aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n° 88 del 02 aprile 2020);

CONSIDERATO che le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in corso hanno richiesto la sospensione di molte attività economiche in Italia e che provvedimenti analoghi sono stati attuati anche nel resto d'Europa ed anche in altri Paesi extraeuropei;

CONSIDERATO che con il DPCM 22 marzo 2020 è stata disposta una ulteriore restrizione delle attività economiche non indispensabili, per cercare di arginare il contagio, e che con il DPCM 01 aprile 2020 tali restrizioni sono state prorogate fino al 13 aprile 2020;

PRESO atto che l'emergenza epidemiologica è ormai nei fatti una emergenza economica e sociale mondiale;

VISTI, relativamente al D.L. n. 18/2020 (Cura Italia):

- l'art. 67, intitolato "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", che sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni ed anche rispetto ai termini della riscossione coattiva del credito tributario;

- l'art. 68 intitolato, "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione", che, oltre a sospendere i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, nonché da atti di accertamento esecutivo, prevedendone la successiva effettuazione in unica soluzione entro il mese

di giugno, estende la medesima sospensione alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti di accertamento esecutivo, di cui al comma 792, della Legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali (comma 2);

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti:

- Deliberazione 2020/G/00075 “COSAP: slittamento termini di versamento per le occupazioni di suolo pubblico a mezzo <<Tavolini>>” con la quale è stato deciso di prorogare i termini per il versamento della prima rata Canone relativo al COSAP 2020, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate mediante “Tavolini”, dal 16 marzo 2020 al 30 giugno 2020, sia in caso di pagamento in unica soluzione che rateale;
- Deliberazione 2020/G/00089 “Imposta di soggiorno: sospensione dei termini di riversamento dell’imposta riferita ai mesi di febbraio e marzo 2020” con la quale è stata assunta la decisione di sospendere i termini per il versamento dell’imposta di soggiorno dovuta per i mesi di febbraio e marzo 2020 e di prevedere che tali versamenti siano effettuati, comunque singolarmente per ogni mensilità dovuta, entro il 15 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Deliberazione 2020/G/00093 “Ulteriori misure urgenti in materia di entrate tributarie per fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19” con la quale è stata assunta la decisione di non applicare sanzioni ed interessi qualora i pagamenti della prima rata TARI 2020, aventi scadenza 30/04/2020, vengano effettuati entro il 30/06/2020;

PRESO atto che:

- ai sensi dell’articolo 28 comma 7 del vigente regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), per le occupazioni permanenti, il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell’anno di riferimento;
- ai sensi dell’art. 45 comma 5 del vigente regolamento sulla pubblicità, per mezzi pubblicitari c.d. “Permanenti”, il Canone per l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMP), per le annualità successive a quella del rilascio dell’autorizzazione, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno; ai sensi dell’art. 45 comma 11 del suddetto regolamento, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo del canone sia superiore a euro 2.500,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell’anno di riferimento;

PRESO atto pertanto che il quadro delle scadenze per le entrate tributarie e canoni, con l’eccezione dell’IMU le cui scadenze sono disciplinate dalla legge, in base ai vigenti regolamenti e alle deliberazioni assunte ed in precedenza citate, è il seguente:

TARI

- prima rata: 30/04/2020, con possibilità di pagare entro il 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- seconda rata: 31/07/2020;
- saldo: 02/12/2020

COSAP per occupazioni a mezzo “tavolini”

- unica soluzione o prima rata: 30/06/2020;
- seconda rata: 31/07/2020;

- terza rata: 31/10/2020

COSAP per occupazioni di natura “permanente” e per “commercio ambulante con posteggio assegnato”

- unica soluzione o prima rata: 31/05/2020;
- seconda rata: 31/07/2020;
- terza rata: 31/10/2020

CIMP per mezzi pubblicitari “permanenti”

- unica soluzione o prima rata: 31/05/2020;
- seconda rata: 31/07/2020;
- terza rata: 31/10/2020

Imposta di soggiorno - termini per il riversamento al Comune da parte dei gestori:

- entro il giorno 15 del mese successivo - sospesi i termini per il riversamento dell'imposta dovuta per i mesi di febbraio e marzo 2020, che dovrà essere riversata entro il 15/05/2020;

CONSIDERATO che l'articolo 68 comma 1 del D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente delle riscossione aventi scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ed ha esteso tale sospensione alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi;

CONSIDERATO che le limitazioni alla attività produttive e alla mobilità delle persone sono estese al momento al 13 aprile 2020, per cui si ritiene necessario varare ulteriori misure in termini di differimento dei termini di pagamento delle entrate tributarie e da canoni;

RITENUTO opportuno allineare le prossime scadenze relative ad entrate tributarie e canoni, con l'eccezione dell'IMU le cui scadenze sono stabilite dalla legge, al 30 giugno 2020, nell'intento di:

- concedere alle attività produttive e alle famiglie una sospensione dei pagamenti per tributi e canoni fino al 30 giugno 2020;
- semplificare il quadro delle scadenze, allineandole il più possibile alla predetta data del 30 giugno 2020;

RITENUTO pertanto di differire le seguenti scadenze:

COSAP per occupazioni di natura “permanente” e per “commercio ambulante con posteggio assegnato”

- unica soluzione o prima rata: dal 31/05/2020 al 30/06/2020;

CIMP per mezzi pubblicitari “permanenti”

- unica soluzione o prima rata: dal 31/05/2020 al 30/06/2020;

Imposta di soggiorno - termini per il riversamento al Comune da parte dei gestori:

- sospendere i termini per il riversamento dell'imposta dovuta anche per il mese di aprile 2020, consentendo ai gestori, in via straordinaria, di versare l'imposta dovuta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 entro il 30/06/2020;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 67 del D.L. 18/2020 intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione,

- controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori;
- fra i termini relativi alle attività di accertamento e riscossione possono essere ricompresi termini relativi a rateizzazioni concesse su atti di accertamento o diffida, in base all'articolo 9 del Regolamento delle entrate tributarie e da canoni;
 - il Regolamento delle entrate tributarie e da canoni, al comma 3 del sopracitato articolo 9, prevede che la scadenza di ogni singola rata è fissata nell'ultimo giorno del mese e non può avere importo inferiore a € 50,00;

RITENUTO pertanto che la sospensione dei termini delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 maggio, determina che siano sospese anche le scadenze comprese in tale periodo relative alle singole rate previste da piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento delle entrate e da canoni; i termini di scadenza di tali rate riprenderanno a decorrere dal 1 giugno 2020 e giungeranno a scadenza, unitamente alla rata di giugno, il 30 giugno 2020;

PRESO atto che ai fini della determinazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dovuto per l'anno 2020 per occupazioni di natura "permanente" e per "commercio ambulante con posteggio assegnato" occorre tenere conto del periodo di sospensione obbligatoria delle attività previsto dal DPCM 22 marzo 2020 (e dei successivi provvedimenti di proroga della sospensione), in quanto la sospensione della concessione avviene per ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 5 del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

RITENUTO pertanto di impartire i seguenti indirizzi relativi alle concessioni rilasciate per occupazioni di natura "permanente" e per "commercio ambulante con posteggio assegnato" per attività produttive sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (e dei successivi provvedimenti di proroga della sospensione):

- se al momento della predisposizione degli avvisi di pagamento sarà certo l'effettivo periodo di sospensione delle attività:
 - gli avvisi di pagamento per il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" con gli importi rideterminati tenuto conto del periodo di effettiva sospensione delle attività produttive saranno emessi con le scadenze rideterminate nel presente atto (30/06/2020; 31/07/2020; 31/10/2020);
- se al momento della predisposizione degli avvisi di pagamento non vi fosse ancora certezza dell'effettivo periodo di sospensione delle attività:
 - l'emissione degli avvisi di pagamento per il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" per le attività ancora sospese non saranno emessi, e con atto deliberativo successivo saranno individuate le nuove scadenze di pagamento;

PRESO atto inoltre di alcune peculiarità relative alla concessioni di occupazioni suolo pubblico per attività edilizia e di installazione ponteggi:

- occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia le cui concessioni siano state rilasciate ma non ritirate a causa della sospensione delle attività economiche (art. 14 Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche);
- occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia ed installazione ponteggi con concessione in scadenza dopo la data del 15 aprile 2020, con attività edilizia sospesa;

RITENUTO necessario, nell'ambito delle misure emergenziali in ambito di entrate comunali, fornire una risposta alle aziende del settore in questi termini:

- le concessioni rilasciate, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020, o fino al diverso termine che fosse previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto. Le concessioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il termine di validità previsto dall'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e ss.mm.ii., se non ritirate, non fanno scaturire l'obbligo di versamento del canone;
- nel caso di concessioni rilasciate, in scadenza dopo il 15 aprile 2020, viene estesa la possibilità di revoca o sospensione per ragioni di pubblico interesse prevista dall'art. 13 commi 1 e 5 del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed

Aree Pubbliche, su richiesta del concessionario; le ragioni di pubblico interesse sono ravvisabili nella impossibilità per il concessionario di svolgere l'attività edilizia e di installazione ponteggi per la quale ha ottenuto la concessione del suolo pubblico dal momento che il DPCM 22/03/2020 (e i successivi provvedimenti di proroga della sospensione), ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali con l'eccezione di quelle previste nell'allegato 1 al decreto stesso. La sospensione può essere richiesta per un periodo non superiore al periodo di sospensione delle attività prevista dal DM 22/03/2020 e dei successivi provvedimenti di proroga della sospensione. Nel caso di sospensione della concessione per attività edilizia e installazione ponteggi con Canone già assolto per il periodo di sospensione, quanto già versato sarà considerato utile per la copertura del successivo periodo di occupazione concessionata;

CONSIDERATO che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti comunali relativi alle entrate oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente all'emergenza sanitaria mondiale in corso;

PRESO atto altresì che dal presente provvedimento derivano minori entrate di cui si terrà conto nel provvedimento di salvaguardia degli equilibri dell'Ente;

VISTI l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

VISTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) limitatamente all'anno 2020, di differire le seguenti scadenze:

COSAP per occupazioni di natura "permanente" e per "commercio ambulante con posteggio assegnato"

- unica soluzione o prima rata: dal 31/05/2020 al **30/06/2020**;

CIMP per mezzi pubblicitari "permanenti"

- unica soluzione o prima rata: dal 31/05/2020 al **30/06/2020**;

Imposta di soggiorno - termini per il riversamento al Comune da parte dei gestori:

- consentire ai gestori, in via straordinaria, di versare l'imposta dovuta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 entro il **30/06/2020**;

- 2) di riepilogare il quadro delle scadenze per l'anno 2020 per le entrate tributarie e canoni, con l'eccezione dell'IMU le cui scadenze sono disciplinate dalla legge, in base ai vigenti regolamenti e alle deliberazioni assunte in precedenza citate:

TARI

- prima rata: 30/04/2020, con possibilità di pagare entro il **30/06/2020**, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- seconda rata: 31/07/2020;
- saldo: 02/12/2020

COSAP per occupazioni a mezzo “tavolini”

- unica soluzione o prima rata: **30/06/2020;**
- seconda rata: 31/07/2020;
- terza rata: 31/10/2020

COSAP per occupazioni di natura “permanente” e per “commercio ambulante con posteggio assegnato”:

- unica soluzione o prima rata: **30/06/2020;**
- seconda rata: 31/07/2020;
- terza rata: 31/10/2020

CIMP per mezzi pubblicitari “permanenti”

- unica soluzione o prima rata: **30/06/2020;**
- seconda rata: 31/07/2020;
- terza rata: 31/10/2020

Imposta di soggiorno - termini per il riversamento al Comune da parte dei gestori:

- consentire ai gestori, in via straordinaria, di versare l’imposta dovuta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 entro il **30/06/2020**; l’imposta dovuta dal mese di giugno in poi dovrà essere riversata entro il giorno 15 del mese successivo, come ordinariamente previsto dal Regolamento sull’Imposta di soggiorno;

- 3) che ai sensi dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 e dell’art. 9 del Regolamento delle entrate tributarie e da canoni, sono sospese le rate in scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relative a piani di rateizzazione concessi su accertamenti e diffide e che tali rate giungeranno a scadenza il **30/06/2020**;
- 4) di impartire i seguenti indirizzi relativi alle concessioni rilasciate per occupazioni di natura “permanente” e per “commercio ambulante con posteggio assegnato” per attività produttive sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (e dei successivi provvedimenti di proroga della sospensione):
 - se al momento della predisposizione degli avvisi di pagamento sarà certo l’effettivo periodo di sospensione delle attività:
 - gli avvisi di pagamento per il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”, con gli importi rideterminati tenuto conto del periodo di effettiva sospensione delle attività produttive, saranno emessi con le scadenze rideterminate nel presente atto;
 - se al momento della predisposizione degli avvisi di pagamento non vi fosse ancora certezza dell’effettivo periodo di sospensione delle attività:
 - l’emissione degli avvisi di pagamento per il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche” per le attività ancora sospese non saranno emessi, e con atto deliberativo successivo saranno individuate le nuove scadenze;
- 5) limitatamente all’anno 2020 prevedere le seguenti misure relative alle concessioni per occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia ed installazione ponteggi:
 - le concessioni rilasciate, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020, o fino al diverso termine che fosse previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto. Le concessioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il termine di validità previsto dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e ss.mm.ii., se non ritirate, non fanno scaturire l’obbligo di

Giuseppe Ascione

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.